



r_emiro.Giunta - Prot. 22/12/2022 1249607.E

Schema di CONVENZIONE

Procedura per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. Emilia-Romagna n. 4/2018 e ss.mm.ii. per il progetto *"Comparto di sviluppo Ponticelle: piattaforma polifunzionale HEA e piattaforma bio-recupero ENI REWIND"* localizzato nell'area denominata Ca' Ponticelle presso il polo industriale nel Comune di Ravenna (RA), presentato congiuntamente da HEA S.p.A. ed ENI REWIND S.p.A. - Misure di compensazione

TRA

Il **Comune di Ravenna**, con sede in Piazza del Popolo n. 1, Partita IVA 00354730392, di seguito denominato anche il "*Comune*", rappresentato da.....,
domiciliato per la carica presso il Comune di Ravenna in Piazza del Popolo n. 1, a ciò autorizzato con atto

E

HEA S.p.A. con sede legale in Bologna (BO), Via Carlo Berti Pichart n. 2/4 (Cod. Fisc. e P. IVA: 03931271203), rappresentata dal Sig. Carlo Pezzi, in qualità di Amministratore Delegato *pro tempore* della medesima Società e presso la stessa domiciliato per la carica, a ciò autorizzato con

ENI REWIND S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Marcello Boldrini n. 1 (Cod. Fisc. e P. IVA: 09702540155), rappresentata dal Sig. Paolo Grossi, in qualità di Amministratore Delegato *pro tempore* della medesima Società e presso la stessa domiciliato per la carica, a ciò

autorizzato con (congiuntamente HEA e
Eni Rewind “**le Società**”)

di seguito, congiuntamente le “**Parti**” e ciascuna, singolarmente, la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

a) Le Società in data 29.10.2021 hanno congiuntamente presentato istanza di attivazione procedimento per il rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e della L.R. Emilia-Romagna n. 4/2018 e ss.mm.ii., per il progetto denominato "Comparto di sviluppo Ponticelle: piattaforma polifunzionale HEA e piattaforma bio-recupero Eni Rewind", localizzato nel Comune di Ravenna (RA), nell’area di Ponticelle ubicata tra il polo chimico e il complesso artigianale Bassette (“**Progetto Ponticelle**”).

b) Il Progetto Ponticelle ha come obiettivo quello di favorire una crescita sostenibile e di valore, in piena rispondenza ai principi dell’economia circolare e consentirà la riqualificazione produttiva dell’area Ponticelle.

c) Il Progetto Ponticelle prevede due distinti interventi di rispettiva pertinenza delle Società proponenti comprensivi di opere ed attività di distinta competenza, da realizzarsi contestualmente, con la previsione di asset, utilities e servizi comuni in un’ottica di sinergia complessiva di sviluppo del nuovo comparto.

d) Il Progetto Ponticelle prevede la realizzazione e l’esercizio di due impianti di trattamento rifiuti, di seguito indicati, la cui titolarità fa capo ai due distinti soggetti proponenti:

- una “Piattaforma polifunzionale”, di competenza HEA S.p.A., per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi di

potenzialità massima di recupero e smaltimento di 60.000 t/anno di rifiuti, di cui fino a 45.000 t/anno di rifiuti pericolosi;

- una “Piattaforma bio-recupero”, di competenza Eni Rewind S.p.A., per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi attraverso processi che portano alla produzione di terreni ed inerti che cessano la loro qualifica di rifiuti (End of Waste – EoW, ex art.184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), con una potenzialità massima di recupero di 80.000 ton/anno di rifiuti non pericolosi;

e) Nello Studio di Impatto Ambientale redatto dalle Società co-proponenti per il Progetto Ponticelle ed allegato alla relativa istanza di cui alla premessa a), in riferimento a quanto previsto dall’art. 5 (punto 5.2.2) delle NTA del PUA “Ex-Enichem” in merito al “saldo zero” per le emissioni in atmosfera di PM₁₀ e NO_x, sono state valutate e previste le seguenti compensazioni:

- la fermata per cessazione definitiva, successivamente all’avvio dell’attività della nuova “Piattaforma polifunzionale” di progetto di HEA S.p.A., dell’attività della piattaforma di trattamento rifiuti denominata “Centro HASI” (di Hera Servizi Ambientali S.p.A.), sita in Comune di Ravenna al km 2,6 della S.S. 309 Romea;
- la piantumazione di 81 esemplari di Leccio (*Quercus ilex*) e di 300 esemplari di Pino domestico (*Pinus pinea*) da parte di HEA e la piantumazione di 72 esemplari di Leccio (*Quercus ilex*) e di 350 esemplari di Pino domestico (*Pinus pinea*) da parte di ENI Rewind, quindi, complessivamente, 650 esemplari di pino domestico e 153 lecci. Ciò tenuto conto anche del periodo transitorio (ipotizzato in circa

un anno), dall'avvio della "Piattaforma polifunzionale" di progetto di

HEA S.p.A. e la prevista fermata del "Centro HASI".

f) Le Società, non disponendo, nel territorio, di aree di proprietà sufficienti ed adeguate all'esecuzione delle piantumazioni arboree individuate quali misure compensative, si sono riservate di individuare e valutare, in accordo con gli Enti competenti, eventuali aree disponibili e di interesse per l'attuazione di tali interventi di compensazione.

g) Nell'ambito dell'iter procedimentale per l'approvazione del Progetto Ponticelle, con nota ARPAE -SAC PG/2022/44194 del 16.03.2022 sono state richieste integrazioni, tra cui, in riferimento alle misure di compensazione previste e proposte: la valutazione in merito alla disponibilità di aree necessarie per l'impianto delle alberature; la diversificazione delle tipologie di specie arboree, prevedendo l'impiego di almeno 5-6 specie autoctone, al fine di aumentare la naturalità dell'intervento proposto; la previsione di un mix di interventi compensativi (sia relativamente PM₁₀ e NO_x sia relativamente alla CO₂ prodotte da ciascun impianto in fase di realizzazione e una volta in esercizio).

h) In riferimento a quanto indicato al precedente punto g), le Società hanno quindi avviato confronti con l'Amministrazione Comunale per la verifica della disponibilità di aree sulle quali, anche nell'ottica di una riqualificazione/rinaturalizzazione delle stesse, eseguire le piantumazioni proposte a compensazione per il conseguimento del saldo zero per quanto riguarda le emissioni di PM₁₀ e NO_x ed il contestuale assorbimento di CO₂ ferma la necessaria sostenibilità complessiva di tali interventi;

i) Il Comune di Ravenna, a seguito dei confronti intercorsi in riferimento a quanto indicato al precedente punto h), ha individuato e proposto alle Società, per la messa a dimora di specie arboree in attuazione delle misure di compensazione previste dal progetto, l'area denominata Ca' Giansanti, di proprietà della medesima Amministrazione Comunale, ubicata all'interno della "Pineta di Classe" ,ricompresa nel Parco Regionale del Delta del Po e nell'area SIC/ZSC-ZPS - IT4070010, previa l'esecuzione di interventi funzionali e propedeutici alle piantumazioni, da attuarsi quali ulteriori misure di compensazione richieste. Tali ulteriori interventi, finalizzati ad un recupero ambientale e ripristino naturalistico dell'area, riguardano la rimozione/demolizione di vecchie strutture ed opere dell'ex centro avifaunistico ("**Interventi Compensativi**") ed in particolare di:

- sistema di voliere con rete in materiale plastico su elementi di sostegno metallici e lignei;
- tettoie in struttura metallica e coperura in lastre di fibro-cemento (materiale potenzialmente contenente amianto) con relativi sistemi in pvc per l'alimentazione di cibo ed acqua;
- recinzioni in rete metallica e/o rete metallica e rete plastificata su basamenti in c.a.;
- n. 3 fabbricati con coperura in lastre di fibro-cemento (materiale potenzialmente contenenti amianto).

j) Il Comune di Ravenna, in riferimento a quanto previsto nel punto precedente, lettera i), nell'ambito della seduta del 28/07/2022 della Conferenza dei Servizi, ha confermato la disponibilità e l'interesse a

mettere a disposizione l'area di sua proprietà/disponibilità per l'attuazione degli Interventi Compensativi, quali misure di compensazione per il progetto di cui alle lettere a), b), c) e d).

k) Le Società con nota del 16/12/2022. [rif. Prot. PM NE/416/2022/GR (Eni Rewind) e Prot. 120/22 (HEA)] (Allegato 1) hanno congiuntamente trasmesso ad ARPAE-SAC Ravenna, in qualità di Autorità competente per il procedimento PAUR ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e L.R. Emilia-Romagna n. 4/2018, e al Comune di Ravenna, progetto di fattibilità tecnico-economica e relativo QTE degli interventi previsti per l'attuazione delle misure di compensazione di cui alla precedente lettera i).

l) Le Società e il Comune di Ravenna intendono, con il presente atto, da sottoscrivere entro il termine di 20 gg dall'approvazione del Progetto Ponticelle di cui ai punti a), b), c) e d) da parte della Conferenza dei Servizi e propedeuticamente al conseguente rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) conclusivo ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e della L.R. Emilia-Romagna n. 4/2018, definire le modalità con le quali le Società parteciperanno economicamente alla realizzazione degli Interventi Compensativi (di cui alla lettera i delle premesse), da realizzarsi a cura e responsabilità del Comune di Ravenna, soddisfacendo così ogni pretesa e prescrizione attinente alle misure di compensazione ambientale riguardanti il Progetto Ponticelle, (sia relativamente a PM₁₀ e NO_x sia relativamente alla CO₂ prodotte da ciascun impianto in fase di realizzazione e una volta in esercizio) formalizzato nella presente convenzione anche le modalità per la successiva attuazione delle stesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati indicati in epigrafe e nelle premesse stesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

Art. 2

MISURE DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE

Gli Interventi Compensativi, in relazione a quanto previsto ed indicato in premessa, sono stati individuati dal Comune di Ravenna e valutati dalla Conferenza di Servizi. Dette misure sono sommariamente descritte alla lettera i) delle premesse, indicate nel progetto di fattibilità tecnico-economica indicato alla lettera k) e riportato in Allegato 1 (per semplicità di seguito il “**Progetto Compensativo**” presentato al Comune di Ravenna prima della chiusura della conferenza dei servizi, consistente nella relazione generale descrittiva dello stato di fatto e degli interventi previsti, con relativa planimetria di progetto e quadro economico) sono volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla premessa h) nonché all’adempimento delle relative prescrizioni previste dal P.A.U.R. riguardanti le emissioni in atmosfera (PM10, NOX e CO₂ prodotti da ciascun impianto in fase di realizzazione e una volta in esercizio).

Art. 3

IMPEGNI DELLE PARTI

3.1. Le Società si impegnano a sviluppare il progetto definitivo, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica del “Progetto Compensativo”, allegato alla presente convenzione, entro 90 giorni dal ricevimento delle indicazioni

progettuali da parte del Comune di Ravenna, fermo il quadro economico individuato nello stesso e allegato alla presente convenzione.

Resta inteso che la stesura dell'esecutivo del "Progetto Compensativo", e tutte le attività relative all'affidamento e realizzazione dei lavori saranno ad esclusiva cura e responsabilità del Comune.

3.2. Le Società si impegnano a riconoscere al Comune di Ravenna, a titolo di contributo per l'attuazione degli Interventi Compensativi, la somma massima di Euro 633.690,71 [con esatta determinazione in base al QTE] salvo quanto previsto dal Punto 3.4 e dal Punto 3.6 (di cui 50% di competenza Eni Rewind e 50% di competenza HEA) ("**Contributo Complessivo**"), come da quadro economico di approvazione della presente Convenzione che sarà corrisposta – secondo la quota di spettanza per ciascuna di esse a stato avanzamento lavori, previa trasmissione da parte del Comune di Ravenna alle Società di idonea documentazione tecnica-amministrativa ed evidenze documentali attestanti l'esecuzione per *step* del Progetto Compensativo e i relativi costi.

3.3. Il Contributo Complessivo sarà corrisposto dalle Società a fronte dell'effettiva realizzazione degli Interventi Compensativi da parte del Comune di Ravenna, a stato avanzamento lavori, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione tecnica-amministrativa riguardante i lavori e i servizi eseguiti e i relativi costi. Il versamento avverrà, pro quota nella misura del 50% ciascuna, da parte delle Società, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Ravenna presso Cassa di Risparmio di Ravenna SPA – IT76 H 06270 13199 T20990000002 e sul capitolo di entrata di bilancio che il Comune dovrà comunicare alle Società medesime entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente Convenzione,

secondo le seguenti modalità:

- 25% del Contributo Complessivo al SAL 1 corrispondente al raggiungimento del 25% dell'importo dei lavori previsti dal Progetto Compensativo;
- 25% del Contributo Complessivo al SAL 2 corrispondente al raggiungimento del 50% dei lavori previsti dal Progetto Compensativo;
- 25% del Contributo Complessivo al SAL 3 corrispondente al raggiungimento del 75% dei lavori previsti dal Progetto Compensativo;
- 25% del Contributo Complessivo a titolo di saldo, ad avvenuta ultimazione dei lavori e in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione degli Interventi Compensativi.

Il cronoprogramma dei lavori, parte integrante del progetto definitivo, individuerà le milestones di maturazione dei SAL 1,2 e 3.

3.4 Qualora si verificano circostanze impreviste e imprevedibili che comportino una revisione delle voci del prezziario regionale, e in particolare di talune voci dell'elenco prezzi riportate nel progetto definitivo, e un conseguente aumento dell'importo lavori - prima di procedere all'affidamento degli stessi, le Società proponenti si faranno carico di finanziare l'importo in aumento comprensivo di Iva, secondo i prezzi dedotti dall'utilizzo del prezziario Regionale aggiornato, senza che ciò comporti una riduzione delle quantità di lavorazioni e forniture riportate negli elaborati progettuali e nel Quadro tecnico Economico, fermo il limite massimo di cui al punto 3.6.

3.5. Gli importi versati dalle Società a mezzo bonifico bancario ai sensi del precedente articolo 3.3. dovranno essere imputati dal Comune esclusivamente nel capitolo di entrata di bilancio di cui a tale articolo.

In nessun caso il Comune di Ravenna potrà chiedere alle Società ulteriori somme in relazione agli Interventi Compensativi. Resta, infatti, inteso che il Contributo Complessivo, da considerarsi come importo massimo da riconoscersi per gli Interventi Compensativi, è omnicomprensivo, a copertura di qualsiasi onere, anche amministrativo e fiscale e a totale soddisfacimento delle richieste del Comune di Ravenna, che nulla più avrà a pretendere a titolo di misure compensative riguardanti il Progetto Ponticelle salvo quanto previsto al punto 3.4 e 3.6;

3.6. E' altresì inteso che, qualora all'esito della realizzazione degli Interventi Compensativi da parte del Comune di Ravenna (dall'assegnazione dei contratti fino alla completa esecuzione attestata dal certificato di regolare esecuzione) i costi degli stessi fossero superiori al Contributo Complessivo riportato al punto 3.3, nulla sarà dovuto dalle Società oltre a tale Contributo Complessivo comprensivo dell'eventuale adeguamento dello stesso ad avvenuta ultimazione dei lavori e in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione degli Interventi Compensativi, nella misura massima e inderogabile del 15%; inoltre, qualora vi fossero importi versati dalle Società in eccesso rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal Comune per gli Interventi Compensativi, tali importi dovranno essere restituiti dal Comune alle Società medesime.

3.7. Il Comune di Ravenna dichiara e si impegna a programmare, affidare, gestire, collaudare e rendicontare gli Interventi Compensativi conformemente:

- i) alla normativa dei contratti pubblici prevista dal D.lgs n. 50 del 2016; ii) alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; iii) ove applicabile, alla disciplina antiriciclaggio e ai connessi obblighi a carico delle amministrazioni.

3.8. Il Comune dichiara ed attesta inoltre sin d'ora che, al ricevimento delle somme versate per gli Interventi Compensativi di cui sopra, le Società avranno assolto ad ogni obbligo di legge nei riguardi dell'Amministrazione comunale stessa.

3.9. Il Comune di Ravenna garantisce che gli Interventi Compensativi saranno realizzati nel pieno rispetto delle norme applicabili, assumendo a proprio esclusivo carico il dovere di piena e completa osservanza di tali norme e, conseguentemente, manlevando ed esonerando così le Società da qualunque responsabilità nonché pretesa di terzi.

La violazione di una di tali norme costituisce, in ogni caso, grave inadempimento della presente Convenzione.

3.10. Il Comune si impegna al corretto utilizzo delle somme ricevute ai sensi della presente Convenzione, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità a tale riguardo e quindi sollevando e manlevando le Società da ogni e qualsiasi responsabilità, da qualunque pretesa, richiesta o contestazione in ordine a una diversa allocazione delle risorse da destinare ai sensi della presente Convenzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 3.4..

3.11. Il Comune e le Società convengono che eventuali ritardi nella realizzazione degli Interventi Compensativi non avranno alcun impatto sui tempi di esecuzione del Progetto Ponticelle, essendo i due progetti del tutto indipendenti e autonomi.

Art. 4

DURATA E CONDIZIONE SOSPENSIVA

4.1. La presente Convenzione scadrà al termine di tutti i lavori per la realizzazione degli Interventi Compensativi che dovranno concludersi, entro il

31 dicembre 2025, fatta salva la possibilità di concordare tra le Parti una proroga del termine per giustificati motivi

4.2. È vietata la cessione della presente Convenzione e degli eventuali crediti da essa scaturenti

4.3. L'efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata al rilascio da parte degli Enti competenti del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) (previsto dall'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e dalla L.R. Emilia-Romagna n. 4/2018) contenente tutte le autorizzazioni, i permessi, le concessioni e gli atti di assenso, comunque denominati necessari, per la realizzazione (e gestione in esercizio delle relative opere e impianti) del progetto "*Comparto di sviluppo ponticelle: piattaforma polifunzionale HEA e piattaforma bio-recupero ENI REWIND*" localizzato nell'area denominata Ponticelle presso il polo industriale nel Comune di Ravenna presentato congiuntamente da HEA S.p.A. ed ENI REWIND S.p.A..

Art. 5

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E IMPEGNI ANTI-CORRUZIONE

5.1. Le Parti sono impegnate al rispetto di tutte le leggi applicabili, ivi comprese le leggi anticorruzione.

A tal fine:

- il Comune ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, disponibile sul proprio sito internet;
- Eni Rewind ha adottato (a) il "Modello 231" – predisposto in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori – e il Codice Etico di Eni S.p.A. e (b) la "Management

System Guideline Anti-Corruzione” e si conforma alla (c) Dichiarazione di

Eni sul rispetto dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c)

che precedono sono disponibili sul sito internet www.eni.com;

- HEA ha adottato (a) il “Modello 231” – predisposto in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori – e il Codice Etico e (b) le “Linee Guida Anti-Corruzione e Anti-Riciclaggio”;

5.2. Le Parti dichiarano e garantiscono che, con riferimento alla negoziazione, stipula ed esecuzione della presente Convenzione, non hanno violato né violeranno le Leggi Anti-Corruzione applicabili (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, (I) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n190 e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (II) il *ForeignCorruptPracticesAct*, (III) lo *UK BriberyAct2010*, (IV) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (V) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stra-nieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

5.3. Con riferimento alla realizzazione degli Interventi Compensativi, il Comune dichiara e garantisce che ogni e qualsiasi somma esigibile ai sensi della presente Convenzione sarà destinata esclusivamente alla realizzazione degli interventi medesimi e nessuna parte di essa sarà corrisposta, direttamente o indirettamente, a fini corruttivi o, in ogni caso, in violazione delle

leggi applicabili.

5.4. L'inosservanza, anche parziale, da parte del Comune, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo con riferimento alla realizzazione degli Interventi Compensativi costituirà grave inadempimento e darà facoltà a Eni Rewind e Hea di sospendere il pagamento della somma prevista nella presente Convenzione e di risolvere la Convenzione stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nonché di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Art. 6

INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

6.1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recepito al D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, le Parti convengono che i dati personali relativi a ciascun contraente acquisiti al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente nel prosieguo della medesima, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto

alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 del citato GDPR.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Art. 7

CONTROVERSIE E REGISTRAZIONE

7.1. Per tutte le controversie, rientranti nella giurisdizione del giudice civile, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna.

7.2. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e gli oneri derivanti saranno a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Art. 8

RIFERIMENTI

8.1. La Convenzione è stipulata in triplice originale, conservato ciascuno presso le rispettive Parti.

8.2. Eventuali modificazioni o integrazioni successive saranno valide solo ove risultanti da accordi scritti, solo se sottoscritti da tutte le Parti.

8.3. Costituiscono parte integrante della presente Convenzione e come tali devono intendersi quali pattuizioni espresse, tutti gli allegati citati in essa.

8.4. Le Parti concordano e danno atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata discussa, negoziata ed esaminata tra le Parti stesse e, pertanto, non trovano applicazione agli artt. 1341 e 1342 c.c.

8.5. Con riferimento alla stessa e alle successive comunicazioni tra le Parti, rimane stabilito che i rispettivi riferimenti saranno, salva successiva

modificazione da comunicarsi alla Parte destinataria, in forma scritta a:

a) *Comune di Ravenna -Servizio Tutela Ambiente e Territorio – Viale
berlinguer 30 - 48121 Ravenna (RA)*

PEC: ambiente.comune.ravenna@legalmail.it

b) *HEA S.p.A. - Via Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna (BO)*

PEC: heaspa@legalmail.it

c) *ENI REWIND S.p.A- - Piazza Marcello Boldrini n. 1 – 20097 San Donato
Milanese (MI)*

PEC: progetti.risanamentoambientale.nordest@pec.enirewind.com

Ravenna, lì _____

Comune di Ravenna (Il Sindaco)

HEA S.p.A.

ENI REWIND S.p.A.